



SENT.39/2021

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Andrea	Lupi	Presidente
Domenico	Guzzi	Consigliere
Roberto	Rizzi	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice
Erika	Guerri	I Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 55353 del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, residente in OMISSIS, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Baiamonti n. 4, presso lo studio dell'Avv. Andrea Lippi, unitamente all'Avv. Guido Chessa (p.e.c. avv.guidochessa@pcert.it), dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in calce all'atto d'appello

contro

INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, unitamente agli Avv.ti Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden e Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di



costituzione

avverso

la sentenza n. 66/2019 della Sezione Giurisdizionale per la Sezione Veneto, depositata in data 15 maggio 2019.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2021, con l'assistenza del Segretario Alessandra Carcani, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'Avv. Mario Bacci su delega del procuratore costituito per l'appellante e l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso promosso dall'odierno appellante, volto alla declaratoria del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Con atto depositato in data 28.11.2019, il soccombente ha promosso appello, lamentando, con un unico motivo di gravame, la *“violazione di legge ed errata interpretazione dell'art. 54”* sotto plurimi profili:

- in primo luogo, l'appellante, ex Luogotenente in servizio presso l'Esercito Italiano, cessato dal servizio il 2.07.2018 per inabilità a proficuo lavoro, deduce di aver conseguito, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva tale da consentirgli di accedere al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, di cui all'art. 1, comma 12, della l. 335/1995, e all'aliquota indicata



nella citata disposizione. Erroneamente i primi giudici avrebbero escluso la portata generale dell'art. 54, comma 1, limitandone l'applicazione esclusivamente ai militari cessati dal servizio dopo il compimento del quindicesimo anno di anzianità, e prima dello spirare del ventesimo. Richiamando l'arresto n. 197/2019 di questa Sezione, l'appellante evidenzia che tale soluzione interpretativa non potrebbe essere condivisa, in quanto la disposizione non potrebbe affatto ritenersi "speciale", contribuendo a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari;

- la pronuncia di primo grado sarebbe erronea anche nel ritenere che la citata disposizione possa valere solo con riferimento al periodo nel quale vigeva il sistema retributivo puro, con funzione perequativa per i militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero stati costretti ad abbandonare il servizio prima tra il quindicesimo e ventesimo anno di servizio. Secondo l'appellante l'applicabilità dell'art. 54 dovrebbe ritenersi estesa anche alla liquidazione della quota retributiva della pensione computata nel sistema misto, introdotto con la l. n. 335/1995;
- il Giudice di primo grado sarebbe, altresì, incorso in ulteriore errore, laddove avrebbe rilevato che non sussisterebbe alcuna differenziazione tra personale civile e militare, in quanto l'aliquota del 44% sarebbe riferita a "tutti i dipendenti" quale risultante della somma di due componenti: il 35% derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2,33% fino a 15 anni, e il 9%



derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,8% per i successivi 5 anni, sicché dopo il ventesimo anno l'aliquota continuerebbe ad essere quella dell'1,8% sino al conseguimento dell'80%, aliquota massima conseguibile. Le conclusioni interpretative accolte nella gravata sentenza, come chiarito dalla giurisprudenza d'appello di questa Corte, presenterebbero il vizio di forzare il testo normativo, con l'elusione della simbiosi esistente tra il primo e il secondo comma dell'art. 54 e, nel contempo, quello dell'unicità della quota del 44% fissata dal legislatore all'interno della forbice che intercorre tra il 15° e il 20° anno di servizio;

- sarebbe, inoltre, destituito di fondamento giuridico il rilievo contenuto nell'arresto impugnato, ove, con rinvio generale fatto alla sentenza n. 43/2019 della stessa Sezione Veneto, si afferma l'applicabilità della quota del 44% sulle diverse basi pensionabili fissate dal legislatore al 31.12.1992 e al 31.12.1995, sul presupposto che alcuna disposizione indicherebbe l'eventuale criterio di riparto. L'assunto non coglierebbe nel segno, tenendo conto che il legislatore non avrebbe fissato criteri di riparto né con riguardo al personale civile - per il quale la percentuale applicabile è fissata nell'aliquota del 35%, per i primi 15 anni (art. 44) - né con riguardo al personale militare - per il quale l'art. 54 stabilisce l'aliquota del 44%, con un'anzianità di almeno 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile. Ne conseguirebbe che resterebbe vincolante l'anzianità maturata al 31.12.1995, con applicazione integrale della relativa aliquota;



- ancora destituito di fondamento sarebbe l'argomento sviluppato dalla pronuncia impugnata, in base al quale l'appellante, vantando un'anzianità di servizio superiore ai 20 anni, non potrebbe rientrare nella categoria dei beneficiari della normativa invocata: ciò in applicazione della normativa vigente alla data di decorrenza del pensionamento che avrebbe abrogato l'art. 54. La tesi risulterebbe incompatibile con il dato normativo, costituito dall'art. 1867 d.lgs. n. 66/2010, che effettuerebbe un espresso richiamo alla norma indicata, con ciò attestandone l'attuale vigenza.

Chiede, pertanto, l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, con vittoria di spese.

In data 14.12.2020, si è costituito in giudizio l'INPS che ha chiesto il rigetto del gravame. Rileva l'appellato che sarebbe documentalmente provato che, alla data del 31.12.1995, il militare aveva maturato un'anzianità di servizio utile compresa tra i 15 e i 20 anni. Sul punto rinvia alle argomentazioni e ai principi espressi nella sentenza impugnata e, comunque, ribaditi dalla Sezione giurisdizionale d'appello per la Sicilia nella sentenza n. 40/2020 e nelle ordinanze nn. 26 e 27 del 14 ottobre 2020 della Prima Sezione centrale d'appello, con le quale è stata rimessa alle Sezioni riunite la questione relativa all'esatta interpretazione dell'art. 54, anche al fine di indirizzare l'azione amministrativa senza incertezze, considerando altresì la consistenza notevole della platea dei soggetti coinvolti e gli ingentissimi oneri economici e di contenzioso che ne derivano.



Attraverso un'articolata e puntuale ricostruzione del quadro normativo, i giudici siciliani sarebbero giunti alla conclusione, condivisa dall'Ente previdenziale, che l'unica aliquota applicabile, in maniera uniforme a tutto il personale (civile e militare), cessato da servizio successivamente al 31.12.1995 e assoggettato al sistema di liquidazione del trattamento pensionistico "misto", sia quella del 2,20%. Conclude, in definitiva, per la reiezione dell'appello.

In data 18.01.2021, il difensore dell'appellante ha depositato breve memoria con la quale, ferma restando la reiterazione della domanda principale consistente nel diritto dell'appellante a vedersi *"rideterminata la quota di pensione retributiva erroneamente quantificata dall'INPS"* con l'applicazione dell'aliquota del 44% per le ragioni di cui ai motivi rassegnati, ha chiesto al giudice del gravame di rimettere, ai sensi dell'art.117 c.g.c., la decisione del giudizio alle Sezioni Riunite, dopo la pronuncia nomofilattica n. 1/2021; in via subordinata, ha chiesto che il ricalcolo del trattamento pensionistico avvenga alla stregua del criterio ermeneutico in essa indicato.

All'udienza odierna, sentiti procuratori presenti che si sono riportati alle conclusioni già rassegnate, insistendo per l'accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

1.La materia del contendere riguarda l'invocata applicazione dell'art.



54 d.P.R. n. 1092/1973 al computo della quota retributiva del trattamento di anzianità del militare, cessato dal servizio dopo il 31.12.1995, con un'anzianità contributiva, a quella data. di 17 anni e 5 mesi, tale da consentirgli l'accesso al "sistema misto" di cui all'art. 1, comma 12, della l. 355/1995. La questione di diritto è stata oggetto della pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021.

L'arresto nomofilattico, sulla scorta delle sollecitazioni provenienti dai giudici remittenti, preso atto del contrasto giurisprudenziale determinatosi all'indomani delle sentenze della Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana n. 40/A/2020 del 3 agosto 2020 e n. 43/A/2020 del 17 settembre 2020, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, nell'ottica di un contemperamento tra le diverse opzioni esegetiche in gioco e nell'intento di colmare il riscontrato vuoto normativo.

1.1. In primo luogo si è evidenziato che «l'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, essendo inserito nel Capo I ("Personale civile"), del Titolo III ("Trattamento di quiescenza normale") del richiamato T.U., è destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile e non rappresenta appunto una "norma di sistema"; nei confronti del personale militare, invece, opera la speciale disciplina contenuta nel successivo Capo II ("Personale militare") all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'art. 54».

Il principio enunciato è ampiamente condivisibile. In effetti, il testo unico ha previsto una diversa e autonoma disciplina per il trattamento pensionistico del personale civile rispetto a quello



militare, dettando per il primo il Capo I (art 42, 43, 44 e ss) e per il secondo il Capo II (art 52, 53, 54 e ss). La struttura interna di ciascun blocco normativo è, sostanzialmente, sovrapponibile, posto che gli articoli 42 e 52 dettano le condizioni che determinano l'insorgenza del "Diritto al trattamento normale" di quiescenza, mentre gli articoli 44 e 54 esplicitano la "Misura del Trattamento normale": ciascuna delle due categorie rappresenta, tuttavia, un sistema "chiuso", al cui interno sono individuate ipotesi "particolari", ossia derogatorie della disciplina generale valida per il settore del personale preso in considerazione. Non è possibile, di conseguenza, ipotizzare né interferenze tra i due sistemi né alcun rapporto di specialità, tale da consentire che, al cessare delle condizioni di applicabilità dell'uno, possa determinarsi un'espansione della sfera normativa dell'altro, neppure in via analogica.

1.2. In secondo luogo, i giudici nomofilattici affermano che *«la disposizione di cui all'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere che al militare, che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile, spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo, è altrettanto vero che tale norma, derogando sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato decreto, per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare,*



non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio». La pronuncia recepisce i rilievi esposti negli arresti della sezione siciliana e dalla Procura generale. L'art. 54 viene letto in combinato disposto con le previsioni di cui all'art. 52, terzo comma, alla cui stregua l'accesso alla pensione per "l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado" è subordinato al compimento di almeno venti anni di servizio effettivo.

Ne consegue che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile - pari al 44 per cento della base pensionabile "salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo", si riferisce esclusivamente ai militari collocati definitivamente in congedo per cause non riconducibili alla propria volontà, e, in particolare per raggiungimento dei limiti d'età o per inabilità fisica non dovuta a causa di servizio. L'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 non è, dunque, «applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui [all']art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio».

Il delineato approdo ermeneutico finisce con il marginalizzare il ruolo della disposizione in esame, posto che, per effetto dell'entrata in



vigore del d.lgs. 165/1997 (emanato in attuazione della specifica delega di cui alla legge n. 335/1995) e dei successivi interventi normativi (tra i quali il d.lgs. 166/2010 e le deroghe previste dal d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010), l'accesso al trattamento di quiescenza per i dipendenti del comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco è stato completamente ridisegnato.

1.3. In terzo luogo, *«il sistema organico delineato in via generale, per il personale militare, dal d.P.R. 1092 del 1973 ha perso la sua armonica interiore coerenza, per effetto dell'impatto del sopravvenuto, e profondamente diverso, sistema introdotto dalla legge n. 335 del 1995. Con l'intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più alcuno specifico significato, sicché, per evitare che, sempre nel totale silenzio del legislatore, l'adattamento fra i due sistemi succedutisi nel tempo generi effetti disarmonici o addirittura contraddittori, appare necessario valorizzare [...], per il personale militare assoggettato al sistema misto, l'aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo»*, tenendo conto che lo spartiacque tra il sistema retributivo e quello contributivo è ormai fissato nella soglia di 18 anni di anzianità.

In sintesi, avendo ritenuto che l'aliquota "secca" del 44% di cui al citato art. 54, trovi applicazione soltanto in caso di effettiva e definitiva cessazione dal servizio, i giudici della nomofilachia hanno ritenuto di poter utilizzare la medesima disposizione ai fini della valorizzazione dell'anzianità contributiva maturata alla data di entrata in vigore della riforma del 1995, nei sistemi pensionistici



caratterizzata dal criterio “misto” di liquidazione.

Nel solco tracciato dalla pronuncia in esame, l’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, laddove prevede che *“per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”*, postula che i periodi di servizio oggetto di valutazione ai fini del trattamento della quota di pensione di cui alla lett. b) - cioè della quota contributiva - siano “ulteriori” e, pertanto, aggiuntivi e differenti rispetto alle “anzianità acquisite”, alla data del 31.12.1995, che hanno già concorso alla determinazione della quota di pensione di cui alla lett. a) (quota retributiva).

Il metodo di calcolo proposto evita, pertanto, la duplice valorizzazione, a fini pensionistici, del periodo di servizio compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni, che rischiava di essere valutato una prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti anni di servizio, e una seconda volta nella quota contributiva, comprendente nel relativo montante anche i contributi



versati nel citato periodo.

Su tale considerazione, la sentenza n. 1/2021 segna una netta discontinuità con gli arresti della giurisprudenza consolidata di questa Corte - che avevano, al contrario, escluso ogni effetto distorsivo (*ex multis*, Sez. III centr. app. n. 3 agosto 2020 n. 109) - dovendosi, anzi, ritenere che l'unico coefficiente compatibile con l'attuale quadro legislativo sia quello del 2,445% (= 44/17,997), in quanto utile a consentire di applicare "una scala di accrescimento reale", rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995.

1.4. In quarto luogo, alla luce dell'esposto percorso motivazionale, il coefficiente del 2,20% non può trovare applicazione in sede di valorizzazione della quota retributiva nel sistema misto, posto che tale parametro è ottenuto dividendo per 20 l'aliquota del 44%, «raggiungibile (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) al compimento del ventesimo anno di servizio». Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, «mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè $44/17,997 = 2,445$ per ogni anno».

Il detto coefficiente del 2,20% rimane, pertanto, confinato alla sola ipotesi delineata dall'art. 54, comma 9, alla cui stregua il militare che



cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, ha diritto a un trattamento pensionistico è pari *“al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”*.

1.5. In quinto e ultimo luogo, la pronuncia è chiara nell'escludere che l'aliquota fissa o “secca” del 44%, così come disciplinata dall'art. 54, comma 1, sia estensibile ai militari che, pur accedendo al sistema misto di liquidazione del trattamento pensionistico, non abbiano un'anzianità contributiva di almeno 15 anni. Tale conclusione non è, tuttavia, idonea a precludere agli stessi militari l'applicazione del diverso coefficiente di rendimento annuo, indicato nella stessa pronuncia e ricavabile, come detto, dal rapporto tra la misura individuata nella citata disposizione (44%) e il segmento temporale (18 anni), che consente l'accesso al sistema misto.

Depone in tal senso la cristallina affermazione di parte motiva, laddove fornisce una risposta negativa al quesito formulato in sede di rimessione del seguente tenore letterale *“In caso di ritenuta spettanza del **beneficio** di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se **la medesima aliquota del 44%** sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”*.

Tale esito negativo non inficia e, anzi, avvalorla la constatazione che l'unico coefficiente applicabile ai militari - cessati con un'anzianità di



servizio inferiore, alla data del 31.12.1995, ai 18 anni – sia quello del 2,445%, posto che, per effetto dell'entrata in vigore della legge 335/1995, ai fini che qui rilevano, non assume più alcun peso la distinzione under/over 15 anni. Conferma l'assunto il confronto con il principio esposto sub 1.4, e la constatazione che la diversa aliquota del 2,20% rimane applicabile esclusivamente a coloro che "cessano" dal servizio con anzianità complessiva inferiore a 15 anni.

2. Nel caso di specie, l'appellante ha maturato un'anzianità complessiva superiore a 20 anni, restando, pertanto, preclusa l'applicazione dell'art. 54, comma 1 e 9. È, tuttavia, provato che il militare abbia conseguito, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva di 15 anni e 10 mesi, con la conseguenza che egli ha diritto di accedere al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, di cui all'art. 1, comma 12 della l. 355/1995, e alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata, benché cessato dal servizio il 2.07.2018. Non ha pregio rilevare, secondo l'impostazione difensiva dell'INPS, che mancherebbe la previa istanza amministrativa ovvero che le conclusioni, rassegnate a seguito della richiamata pronuncia nomofilattica, comportino una vera e propria *mutatio libelli*, posto che il *petitum* sostanziale della domanda introduttiva del giudizio è volto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 e che, di tale disposizione, le Sezioni Riunite hanno fornito un'inedita e innovativa interpretazione, alla quale si



ritiene di poter aderire, alla luce del percorso argomentativo sopra esposto. Non può trovare, pertanto, riscontro neppure l'istanza di rimessione della questione alle medesime Sezioni Riunite per motivato dissenso, ai sensi dell'art. 117 c.g.c.

3. L'appello merita, conclusivamente, parziale accoglimento e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995. Sui ratei deve essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, trattandosi di elementi del trattamento di quiescenza posteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000) (come da SS.RR. n. 10/2002/QM e n. 6/QM/2008) e secondo quanto stabilito dall'art. 167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di lite, in considerazione della sopravvenuta pronuncia nomofilattica e del parziale accoglimento, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al



SENT.39/2021

2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995. Dalla data di maturazione di ciascun rateo e per ciascuno di essi, deve essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione, fino all'effettivo soddisfo. Spese di lite compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott. Andrea Lupi)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 FEB. 2021

La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

Firmato digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott. Andrea Lupi)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 FEB. 2021

La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del



SENT.39/2021

Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 9 FEB. 2021

Il Dirigente

(Dott.ssa Sabina Rago)

Firmato digitalmente